

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	14,54	174,61
0712 90 19	14,54	174,61
1001 10 10	71,19	261,48 (*) (*)
1001 10 90	71,19	261,48 (*) (*)
1001 90 91	9,43	190,81
1001 90 99	9,43	190,81
1002 00 00	49,73	168,45 (*)
1003 00 10	43,41	175,52
1003 00 90	43,41	175,52
1004 00 10	99,87	150,36
1004 00 90	99,87	150,36
1005 10 90	14,54	174,61 (*) (*)
1005 90 00	14,54	174,61 (*) (*)
1007 00 90	38,03	185,25 (*)
1008 10 00	43,41	101,65
1008 20 00	43,41	147,01 (*)
1008 30 00	43,41	65,69 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	43,41	65,69
1101 00 00	28,19	282,12
1102 10 00	84,61	250,81
1103 11 10	124,11	419,95
1103 11 90	28,27	302,52

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.